



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL CEDRINO"

(Comuni di Galtelli, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Via Santa Veronica 5 08028 OROSEI (NU) Tel. 0784/999386 Tel e fax 0784/878445

www.unionevalledelcedrino.it

P.E.C. protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it

info@unionevalledelcedrino.it

Procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di "Adeguamento statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario della scuola materna del Comune di Irgoli - Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@

CUP F62H18000320001 CIG 865094272C

FAQ

Risposte ai quesiti pervenuti al 20.03.2021

Con l'intento di dirimere dubbi e garantire la par condicio dei concorrenti si pubblicano le risposte ai vari quesiti pervenuti alla data del 20.03.2021.

QUESITO 1): Buongiorno, possediamo la categoria OG1 alla III classifica, possiamo subappaltare la categoria OS30 al 100% in quanto sprovvisti di adeguati requisiti?

RISPOSTA:

Il "subappalto necessario", previsto in vigore del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 118), non trova espresse disposizioni regolative nel decreto legislativo n. 50/2016.

A seguito dell'entrata in vigore del DLgs n. 50/2016 e dei decreti attuativi - (in particolare del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248/2016) - l'art. 12 del DL n. 47/2014 (convertito con Legge n. 80/2014) è stato riformato dall'articolo 217 del Codice.

Il Codice dei Contratti pubblici all'articolo 216, comma 15, prevedeva che l'articolo 12 del D.L. n. 47/2014 avrebbe continuato ad applicarsi fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 89, comma 11 del Codice e richiamato anche dall'articolo 105, comma 5 (riguardanti, rispettivamente, i limiti all'avvalimento e al subappalto).

Il decreto ministeriale n. 248/2016 attuativo è entrato in vigore a partire dal 19 gennaio 2017.

In particolare risultano abrogati i commi 3, 5, 8, 9 e 11 del citato art. 12 del DL n. 47/2014, così restando immutato il contenuto dei commi 1 e 2 che contemplano il subappalto qualificante (o subappalto necessario):

“2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.”

Nell'appalto in oggetto la categoria superspecialistica è superiore al 10% perciò è diverso dal caso in cui con la categoria prevalente si possa coprire anche la scorporabile (per cui tuttavia permane l'obbligo di subappalto in fase di esecuzione a impresa in possesso dei requisiti).

Alcune sentenze - dalla lettura del combinato disposto delle fonti normative - hanno evidenziato che il subappalto necessario pur non essendo disciplinato dal DLgs n. 50/2016 è applicabile alla categorie a qualificazione obbligatoria ma non per le SIOS:

“...sebbene il D.M. 10/11/2016, n. 248, Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, abbia determinato, conformemente a quanto disposto dall'art. 216, comma 15, del nuovo codice, l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, si deve ritenere che **tale abrogazione abbia interessato la disciplina delle cosiddette SIOS, ma non abbia determinato la inapplicabilità dell'istituto del subappalto obbligatorio (qualificante) per le opere e lavorazioni a qualificazione obbligatoria (non SIOS)**; ciò in quanto la suddetta abrogazione appare limitata alle disposizioni contenute nei commi 3, 5, 8, 9 e 11 del richiamato art. 12, ma non sembra

potersi estendere alla norma recata dal comma 2 che consente, in conformità ai consolidati principi della normativa di settore, l'ammissione alla gara anche al concorrente che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria (**non SIOS**), purché qualificato, per la categoria prevalente, con una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori e purché si sia impegnato, per l'esecuzione dei lavori, a subappaltare le opere scorporabili ad una impresa in possesso della relativa qualificazione..”

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 6 marzo 2019, n. 3023

La categoria OS30 è annoverata tra le categorie superspecialistiche SIOS, è superiore al 10% per cui vige il divieto di avvalimento e il subappalto non può superare il 30%.

Perciò alla luce di quanto sopra per la categoria superspecialistica OS30 NON è consentito il ricorso al cosiddetto subappalto necessario (ossia il subappalto dell'intera categoria ad altra Ditta in possesso dei requisiti).

In caso di mancato possesso dei requisiti sarà possibile la partecipazione in ATI con impresa avente i requisiti richiesti.

QUESITO 2): Buonasera, possediamo la categoria OG1 classifica II, possediamo inoltre la categoria OS30 per un importo 25.000 e la categoria OS3 per un importo 42.000 ai sensi dell'art. 90. Chiediamo se in virtù dell'equipollenza ai sensi dell'art. 79 co. del 16 DPR 207/10 e ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilitata ossia OG1 classifica II; l'impresa può usufruire dell'incremento di un quinto nelle categoria OS30 e la categoria OS3?

RISPOSTA:

L'incremento del quinto previsto dall'art. 61 del DPR n. 207/2010

“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto...”

è applicabile per il possesso della qualificazione SOA nella categoria posseduta che nel caso descritto è la OG1.

Tuttavia dalla descrizione dei requisiti non si evince il possesso dei requisiti richiesti per la OS30 in quanto tale categoria che ha per oggetto “IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI” non è assimilabile alla categoria OS3 che invece ha per oggetto “IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE”.

Si rimanda inoltre a quanto riportato nella risposta al Quesito 1).

QUESITO 3): Buongiorno vorrei sapere se di marca da bollo ne basta solo 1 o partecipando in ati ne servono 2.

RISPOSTA:

Anche in caso di partecipazione in ATI la marca da bollo richiesta è una.

QUESITO 4): Buongiorno, si segnala un errore nella segnalazione delle percentuali delle categorie SOA nel disciplinare, viene indicata come percentuale della categoria OS30 il 3,67%.

RISPOSTA:

Si, trattasi di un refuso in quanto la percentuale della categoria OS30 è 43,91%.

QUESITO 5): Buongiorno, ai sensi del DM 248 del 10.11.2016, art. 1, comma 2, le lavorazioni classificate nella categoria OS30, possono essere oggetto di avvalimento in quanto la percentuale delle lavorazioni stesse è al di sotto del 10 % dell'importo totale dei lavori. Si richiede la rettifica del bando.

RISPOSTA:

La percentuale riportata nella tabella al punto 3.3 del Disciplinare di gara è un refuso in quanto la percentuale della categoria OS30 è pari al 43,91%, pertanto essendo superiore al 10% tale categoria NON può essere oggetto di avvalimento.

QUESITO 6): Buongiorno, In quale giorno della settimana è possibile fare un sopralluogo?

RISPOSTA:

Come indicato al punto 11 del Disciplinare di gara il sopralluogo è obbligatorio ma non si tratta di sopralluogo assistito, pertanto il concorrente dovrà effettuare in autonomia la presa visione dei luoghi e autocertificherà l'avvenuto sopralluogo nel Modello_1 tra le dichiarazioni integrative.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to ing. Nannina Spanu